



Perplessità sulla notifica via Pec

a cura *Avv. Maurizio Villani e Avv. Iolanda Pansardi*

Il decreto fiscale **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche con L. 1° dicembre 2016, n. 225** ha aggiunto all'**art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il nuovo comma 7** il quale prevede che, in deroga all'art. 149-bis del Codice di procedura civile, la **notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti** che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, **potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo posta elettronica certificata**, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Ciò significa, che a decorrere **dal 1° luglio 2017** anche gli uffici dell'agenzia delle Entrate potranno notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi direttamente all'indirizzo di Pec dei contribuenti laddove la notifica si intenderà perfezionata:

- per l'Ufficio-mittente, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette automaticamente la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;

- per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di pec del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di casella di posta elettronica satura o di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet di Info Camere così come già accade per le cartelle esattoriali.

Ebbene, tale modalità che rappresenta una facoltà e non un obbligo, non è certamente una novità per il processo tributario giacché è già in uso da parte di Equitalia per le notifiche delle cartelle esattoriali e di altri atti di riscossione. Ed è proprio a questo proposito, che **non si può fare a meno di evidenziare che le recenti decisioni delle commissioni tributarie di merito muovono nella direzione di una invalidità della notifica delle cartelle esattoriali** per un serie di motivi di cui di qui a breve.

Orbene, la nullità della cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l'originale dell'atto di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità. Ciò significa, che la posta elettronica certificata, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l'originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di

conformità. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all'originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l'originale finisce sempre nelle mani del contribuente. (Ctp Latina n. 992/01/16).

Ecco che, le ricevute di <<accettazione>> e di <<avvenuta consegna>> sono essenziali per provare la rituale notificazione della cartella via Pec. Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in giudizio la illegittimità della procedura prevista, l'Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli originali delle ricevute di <<accettazione>> e di <<avvenuta consegna>> del messaggio contenente l'atto notificando, pena l'accoglimento del ricorso del contribuente. (Ctp Roma n. 1715 del 26 gennaio 2017). Secondo l'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 14, D.Lgs. 25.9.2015, n. 159, dall'1.6.2016, in virtù di quanto previsto originariamente dall'art. 38, co. 4, lett. b), D.L. 31.5.2010, n. 78, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente via Pec.

Nonostante la previsione di legge, non è affatto pacifica la possibilità di notificare la cartella di pagamento tramite Pec, in quanto vi sono delle questioni di legittimità costituzionale che sono emerse da diverse pronunce dalla combinata lettura degli artt. 20, co. 1 e 2 e 53, co. 2, D.Lgs. 546/1992, come pure dalla circ. 12.5.2016, n. 2/D (Ctr Lombardia (Milano), sent. 1711/34/2016, Ctr Lazio (Roma), sent. 54/10/2010, Ctr Emilia Romagna (Bologna), sent. 2065/1/2015 e Ctr Campania (Benevento), sent. 395/1/13). Altresì, la notifica tramite Pec non consente al destinatario di scegliere modalità, tempi e dinamica di ricezione – vista la scomparsa dell'irreperibilità relativa e assoluta – né di opporre un legittimo rifiuto. Si pensi al caso della mancata possibilità di visione della email a causa dello smarrimento della password di accesso all'account di Pec o al caso di degenza ospedaliera del destinatario. Importanti sentenze (Corte Cost., sent. 14.1.2010, n. 3; Corte Cost., 26.11.2002, n. 477; Cass., SS.UU., ord. 21.10.2004, n. 458) sono state poste a sostegno di una eccezione della illegittimità in sede giudiziale della operatività della notifica via Pec. Oltretutto va detto che, dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia. Ciò significa che una semplice copia non può mai assumere un valore giuridico, poiché abbisogna

dell'attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all'originale, potere che non spetta ai funzionari di Equitalia (Cass. 27.4.2015, n. 8446; contra Ctr Calabria (Catanzaro), sent. 1674/2014) come pure non spetta ai postini (Cass. 6395/2014; Cass. 8333/2015; Ctr Lazio (Roma) sent. 3711/2014).

Il sistema Pec non può garantire infatti che il documento allegato sia effettivamente l'originale.

Non solo, è nulla la cartella notificata via pec con l'allegato in estensione <<.pdf>> e non <<.p7m>> che rappresenta l'equivalente del primo ma firmato digitalmente (Ctp Milano sentenza 1023/1/17 del 3 febbraio 2017) giacché

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 Dpr 602/73, articoli 20 e 71 Dlgs 82/05, Dpcm 22 febbraio 2013, il <<.pdf>> non soddisfa da solo i requisiti di integrità dell'allegato. Ed ancora, è nulla la cartella di pagamento via Pec, in quanto il documento allegato in <<.pdf>> non può essere considerato un valido documento informatico, bensì una semplice copia informatica e come tale priva di qualsivoglia valore probatorio. (Ctp Savona sentenze n. 100/2017 e n. 101/201 del 10 febbraio 2017).

Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi

Sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato



**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI
SEZ. STACCATA
DI LECCE SEZIONE 23**

REG. GENERALE N° 647/2013
UDIENZA DEL 25/02/2016 ore 09:30
Ordinanza n° 217/2016
PRONUNCIATA IL: 25 FEB. 2016
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 FEB 2016
riunita con l'intervento dei Signori:
L'ABBATE GENNARO Presidente e Relatore
DE LORENZI ALESSANDRO Giudice
DIMA LUCIO Giudice
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 647/2013 depositato il 04/03/2013
- avverso la sentenza n. 427/2012 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE
proposto dall'appellante:

(...)

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFH010100254/2009
IRPEF-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFH010100254/2009
IVA-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFH010100254/2009
IRAP 2004

LA COMMISSIONE

Letti gli atti, udite le parti alla fissata odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva formulata in esito;
rilevato in fatto che, con istanza depositata l'8 febbraio 2016, il contribuente (...), dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa C.T.R. n. 1831/23/14, depositata il 18 settembre 2014, e contro la AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Lecce, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell'esecuzione dell'atto di accertamento all'origine della vertenza, e in via subordinata, la sospensione dell'esecutività della indicata sentenza di secondo grado, come consentito dal comma 1 dell'art. 62-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 9 del D.lgs. n. 156 del 2015, prospettando di poter subire, per effetto dei menzionati provvedimenti, un danno grave ed irreparabile, ed, in particolare, in conseguenza del

primo, avendo ricevuto cartella di pagamento di € 176.854,69 quale importo dovuto a seguito della sentenza di primo grado; verificata la sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dal comma 6 dell'ora citata norma, che riproduce l'analoga disposizione di cui all'art. 131 bis disp. att. c.p.c.; ritenuto che, dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall'esecuzione, per la valutazione della sua sussistenza non si deve porre mente alla fondatezza o meno dell'impugnazione, giudizio riservato alla Suprema Corte; rilevato, allora, che, pur ad una necessariamente rigorosa valutazione, alla luce delle prove documentali offerte, nel caso in esame ricorre certamente il suddetto presupposto, rettificamente inteso quale pregiudizio di rilevante attuale gravità e concreto pericolo di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili, in considerazione del fatto che il contribuente, pur potendo fruire di un reddito complessivo annuo di circa 115.000,00 Euro (come da dichiarazione esibita dall'Agenzia e riferita all'anno 2014), si trova esposto verso la sua banca per oltre 25.000,00 Euro, e, più che altro, per la circostanza che, in conseguenza di progressi debiti tributari divenuti definitivi, egli è tenuto a versare mensilmente all'agente della riscossione, per concesse rateizzazioni, la non indifferente somma di circa 8.700,00 Euro, quasi pari all'ammontare del suo dichiarato reddito mensile, sicché, ove a questo esborso (non eludibile, pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione) dovesse aggiungersi quell'altro, pur eventualmente anch'esso rateizzato, pari a quanto dovuto dopo la sentenza di primo grado, il contribuente si troverebbe nell'impossibilità di adempiere, sicché si rende opportuno, allo stato, sospendere l'esecuzione del primigenio atto di accertamento n. RFH010100254/2009, senza che appaia necessario imporre la prestazione di idonea garanzia; ritenuto, infine, che, nonostante il disposto del novellato art. 15, comma 2- quater, del D.lgs. n. 546 del 1992, per la natura meramente incidentale della presente procedura (dal momento che l'efficacia della relativa decisione è condizionata dalla pronuncia della Cassazione), spetta alla Suprema Corte liquidare le spese di questo procedimento, unitamente a quelle del giudizio di legittimità, sulla base della valutazione complessiva dell'esito della lite, come ancora ricordato da Cass. civ. 22 luglio 2011, n. 16121;

P.Q.M.

Dispone sospendersi l'esecuzione dell'atto di accertamento n. RFH010100254/2009 all'origine del procedimento tributario deciso, da ultimo, con la sentenza di questa C.T.R. n. 1831/23/14, depositata il 18 settembre 2014.

Nulla per le spese.

Si comunichi a cura della Segreteria.

Così deciso in Lecce, il 25 febbraio 2016

